Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 8 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 settembre 1960, n. **1054.**

Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni. sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione — risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.

Art. 2.

Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente articolo 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, l'articolo 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.

Art. 4.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Provincie, Regioni, consorzi od altri enti pubblici.

Art. 5.

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 1055.

Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 93, concernente l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, nonchè le relative norme regolamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 41. — VILLA

Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Art. 1.

Si considerano assicurati, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, tutti i medici che compiono funzioni in dipendenza delle quali si trovano esposti al rischio di malattie o di lesioni determinate da radiazioni ionizzanti, sia pure saltuariamente od anche senza attendere o sovraintendere specificamente all'impiego degli apparecchi radiologici o delle sostanze radioattive.

Art. 2.

Gli enti, i privati e le persone di cui al successivo ultimo comma, che siano in possesso a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive naturali in uso, debbono presentare all'Istituto assicuratore una denuncia, redatta su modulo fornito dall'Istituto stesso, degli apparecchi e delle sostanze predette, del numero dei medici comunque esposti al rischio di cui all'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, della loro qualifica e degli altri elementi che siano dall'Istituto assicuratore richiesti per una esatta valutazione del rischio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, per gli enti ed i privati che ne vengono in possesso dopo tale data, entro trenta giorni dall'inizio del funzionamento degli apparecchi stessi o dall'uso delle sostanze.

Debbono inoltre denunciare all'Istituto assicuratore, non oltre il trentesimo giorno dal loro verificarsi, le successive modificazioni di estensione del rischio già coperto dall'assicurazione determinate da variazioni nel numero e tipo degli apparecchi radiologici funzionanti, nel numero dei medici di cui all'art. 1 del presente decreto o nella quantità di sostanze radioattive in uso, nonchè la cessazione delle attività.

Per le sostanze radioattive artificiali debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita denuncia dalla quale risultino le caratteristiche delle sorgenti sigillate e l'attività media globale degli isotopi sciolti.

Sono obbligati agli adempimenti previsti dai precedenti commi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori di apparecchi radiologici o di sostanze radioattive, che per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze radiottive ricorrano all'opera di personale medico.

Art. 3.

Gli enti, i privati e le persone di cui all'art. 2 del presente decreto debbono corrispondere il premio di assicurazione all'Istituto assicuratore anticipatamente per ogni anno, con riferimento, per la prima volta, al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 93.

Se il funzionamento degli apparecchi o l'uso di sostanze radioattive naturali ha inizio posteriormente all'entrata in vigore della precitata legge, il premio di assicurazione, per la prima volta, va riferito fino al 31 dicembre dell'anno di inzio dell'attività e, successivamente, ai periodi corrispondenti agli anni solari.

Su richiesta degli interessati, l'Istituto assicuratore può consentire il pagamento del premio a rate anticipate semestrali; in questo caso deve essere corrisposto un soprapremio di rateazione nella misura del 2 % sull'ammontare di ciascuna rata.

Per l'uso delle sostanze radioattive artificiali il premio di assicurazione viene corrisposto posticipatamente e per anno, dopo la presentazione della denuncia di cui al terzo comma dell'art. 2 delle presenti norme.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del premio di assicurazione di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli apparecchi radiologici sono classificati come segue:

A - Apparecchi di diagnostica, distinti in:

1) apparecchi installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private;

2) apparecchi installati presso studi privati di radiologia;

3) apparecchi installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo sussidiario diagnostico;

B - Apparecchi di terapia, comprese le unità terapeutiche, contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nella apparecchiatura destinata alle applicazioni.

Le sostanze radioattive in uso sono distinte in:

1) sostanze radioattive naturali in quantità fino a 50 mc. (millicuries);

2) sostanze radioattive naturali in quantità da 50 a 1.000 mc. (millicuries);

3) sostanze radioattive naturali in quantità oltre i 1.000 mc. (millicuries);

4) sostanze radioattive artificiali sciolte.

Il premio di assicurazione è corrisposto, oltre che per ogni apparecchio, distinto secondo le classificazioni di cui alle precedenti lettera *A*) e *B*), per ogni unità di materiale radiodiagnostico e fotografico relativo.

Per le sostanze radioattive il premio di assicurazione è commisurato in ragione di ogni 50 millicuries fino a 1.000 millicuries ed in base ad una aliquota fissa oltre i 1.000 millicuries.

Art. 5.

Nel caso di mancata o ritardata presentazione delle denuncie di cui all'art. 2 del presente decreto e nel caso di ritardato pagamento del premio o delle quote rateali o residue di esso ovvero delle differenze determinate dalle variazioni del rischio, agli enti ed ai privati inadempienti saranno applicate le san-

zioni previste per le suddette inadempienze dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, successive aggiunte, integrazioni e modifiche.

Art. 6.

Nei casi di morte e nei casi in cui sia stato accertato che dalla malattia o dalle lesioni sia residuata una inabilità permanente superiore al 20 %, le rendite di cui all'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, decorrono dal giorno successivo alla data della morte o, se trattasi di inabilità permanente, dal giorno successivo alla data della denunzia della malattia o delle lesioni.

Per la determinazione del grado di inabilità si applicano i criteri stabiliti dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 7.

L'assegno una volta tanto per i casi di morte è corrisposto secondo le norme di cui al terzultimo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 della legge 3 aprile 1958, n. 499, nella misura determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 8.

La richiesta per ottenere le cure mediche e chirurgiche di cui all'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, deve essere presentata per iscritto all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico redatto da un sanitario che non sia lo stesso interessato.

L'Istituto assicuratore, previ accertamenti del caso, assume l'onere delle cure predette dalla data della domanda.

Art. 9.

Qualora l'interessato desideri avvalersi di sanitario o di casa di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, deve farne esplicita richiesta agli effetti dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, indicando, altresì, il sanitario o la casa di cura prescelti.

Nel caso in cui il ricovero avvenga con carattere di urgenza, l'interessato o, se impedito, l'Amministrazione della casa di cura, sono tenuti a darne comunicazione all'Istituto assicuratore entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero.

Art. 10.

L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli ammalati che non usufruiscono delle cure direttamente da esso predisposte.

Qualora sorga disaccordo sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un Collegio medico composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'ammalato e di un medico scelto da essi in una lista preparata dall'Ordine provinciale dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo medico, questo è designato dal presidente del predetto Ordine provinciale dei medici.

Le Amministrazioni delle case di cura ed i medici hanno l'obbligo di dare in visione all'Istituto assicuratore, all'interessato od ai superstiti i documenti clinici o necroscopici del caso e di rilasciarne, eventualmente, copia.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, per medico radiologo in servizio si intende il medico che presta attività specialistica e che abbia un rapporto di impiego in atto con gli enti di cui all'art. 12 della legge stessa.

Il trattamento per la temporanea sospensione dal servizio prevista dal citato art. 11 si riferisce al periodo antecedente alla data di decorrenza della rendita.

Art. 12.

Nei casi di morte, di malattia o di lesioni verificatisi dalla entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 93, per i quali non sia stata presentata denuncia a sensi dell'art. 10 della legge stessa, tale atto può essere compiuto entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme con decorrenza delle relative prestazioni dal giorno successivo alla data della morte o della malattia o delle lesioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1056.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Basilio in zona rurale omonima del comune di Mottola (Taranto).

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° agosto 1959, integrato con dichiarazione in data 14 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Basilio in zona rurale omonima del comune di Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1057.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore nel comune di Mottola (Taranto).

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 21 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore nel comune di Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1058.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova Confessore e Dottore della Chiesa nel comune di Alberobello (Bari).

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano in data 5 gennaio 1945, integrato con postilla del 10 ottobre 1959 e con due dichiarazioni rispettivamente in data 10 ottobre 1959 e 7 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova Confessore e Dottore della Chiesa nel comune di Alberobello (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1059.

Autorizzazione alla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze ad acquistare un immobile sito in Firenze.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, viene autorizzata ad

acquistare al prezzo di L. 30.000.000 (trentamilioni) il piano terreno di un edificio, di proprietà della Cassa di risparmio di Firenze, sito in Firenze in angolo fra il viale dei Mille ed il viale Manfredo Fanti, con accesso da quest'ultimo viale dal civico n. 15/A, comprendente sette fondi di negozi, con retrostanze e una parte dello scantinato, contraddistinti con i numeri civici 3, 3/A, 3/B, 3/C e 3/D rossi sul viale Manfredo Fanti e dai numeri civici 2, 2/A, 2/B e 2/C rossi sul viale dei Mille, meglio descritti nell'atto privato di vendita stipulato, fra le parti, in Firenze il 30 dicembre 1959 e registrato dall'Ufficio del registro di Firenze il 7 gennaio 1960 al n. 32542, vol. 127.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1960.
Autorizzazione alla Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni ad istituire e gestire in Venezia-Marghera una succursale del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la Società veneta per l'esercizio dei Magazzini generali e spedizioni, avente sede in Venezia, ad istituire ed esercire in Venezia-Mestre un Magazzino generale per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 20 aprile 1960, con la quale la sopra indicata Società chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire in Venezia-Marghera, via dell'Elettricità, 30, una succursale del proprio Magazzino generale, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia con la deliberazione della Giunta camerale n. 396, del 2 maggio 1960;

Decreta:

Art. 1.

La Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni, avente sede in Venezia, è autorizzata ad istituire e gestire in Venezia-Marghera, via dell'Elettricità, 30, nei locali meglio descritti nella perizia vistata dall'Ufficio del Genio civile di Venezia, allegata all'istanza della Società stessa, una succursale del proprio Magazzino generale, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi che saranno effettuati nella predetta succursale verranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per la sede principale del Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1960

(6338) p. *Il Ministro*: MICHELI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033 « Sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia colpiti dall'alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 ottobre 1960, all'art. 1, prima riga, in luogo di « ... Berzo, Demo ... » leggasi: « Berzo Demo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6315)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione comunale di Platania (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6284)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6285)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Montefalco (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6318)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6288)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Mondaino (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6286)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Matino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6287)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 227, l'Amministrazione comunale di Palmariggi (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6289)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Montese (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6290)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6291)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6295)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 267, l'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6294)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6292)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 221, l'Amministrazione comunale di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6293)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Fermignano (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6316)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 283.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6317)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Merano »
(Manifestazione 25 settembre 1960)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 25 settembre 1960 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 25 settembre 1960 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie I n. 55018:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Zambo II.
2) Biglietto serie N n. 15694:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Spegasso.
3) Biglietto serie N n. 97969:
L. 10.000.000 abbinato al cavallo Halifax.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 1.000.000:

1) Bigl. serie	C	n. 18490	8) Bigl. serie	G	n. 02735
2) » »	C	» 56237	9) » »	L	» 37012
3) » »	D	» 24636	10) » »	N	» 91562
4) » »	E	» 16169	11) » »	Q	» 70448
5) » »	E	» 28533	12) » »	S	» 09175
6) » »	F	» 00577	13) » »	U	» 03868
7) » »	F	» 40788			

C) Premi settimanali.

Sono stati inoltre attribuiti, durante il corso della manifestazione premi settimanali per un importo complessivo di L. 19.800.000.

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie I n. 55018 vincente il primo premio . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie N n. 15694 vincente il secondo premio » 500.000
3) al venditore del biglietto serie N n. 97969 vincente il terzo premio . » 100.000

Ai venditori dei tredici biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30.000 ciascuno

(6367)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sottomarina (Chioggia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 24 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4924 sita nella spiaggia di Sottomarina (Chioggia), riportata in catasto al foglio n. 26, mappale n. 2574-*a* (parte) del comune di Chioggia.

(6341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 7 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,63	620,63	620,60	620,63	620,635	620,60	620,62	620,62
$ Can. .	633 —	634 —	634 —	634,25	633,10	633,19	634,40	633,25	633,37	633,50
Fr. Sv. .	144,01	144,03	144,04	144,035	144,02	144,02	144,035	144 —	144,03	144,05
Kr. D.	90,18	90,17	90,20	90,195	90,20	90,17	90,175	90,20	90,18	90,20
Kr N.	87,09	87,09	87,10	87,095	87,15	87,08	87,0975	87,05	87,08	87,10
Kr. Sv. .	120,16	120,16	120,16	120,15	120,15	120,16	120,15	120,15	120,16	120,26
Fol	164,57	164,58	164,56	164,605	164,55	164,58	164,595	164,55	164,59	164,58
Fr. B.	12,44	12,445	12,44875	12,4425	12,4425	12,45	12,44625	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.) .	126,61	126,58	126,60	126,575	126,66	126,59	126,575	126,55	126,59	126,62
Lst.	1744,24	1743,90	1743,80	1744,05	1743,50	1743,54	1744,05	1743,50	1743,60	1744 —
Dm. occ.	148,73	148,77	148,78	148,7725	148,72	148,75	148,77	148,75	148,75	148,75
Scell. Austr. .	24 —	24 —	24 —	23,99875	24 —	24 —	24,00125	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 7 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,475
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione) . .	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % 1936	100,55
Id. 5 % (Città di Trieste) .	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969 . .	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1960

1 Dollaro USA .	620,632
1 Dollaro canadese	634,325
1 Franco svizzero	144,035
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese . .	87,096
1 Corona svedese .	120,15
1 Fiorino olandese . .	164,60
1 Franco belga	12,444
1 Franco nuovo (N.F.)	126,575
1 Lira sterlina	1744,05
1 Marco germanico . . .	148,771
1 Scellino austriaco	24 —

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, nella sessione ordinaria del 1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che stabilisce le norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003 contenente il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, relativo ai programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali a bordo di navi mercantili;

Considerato che la sessione ordinaria degli esami stessi per il 1960 ha avuto inizio in data 1° aprile 1960;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto, con foglio n. 33013 del 9 maggio 1960;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina con foglio n. 25824 del 13 maggio 1960;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, nella sessione ordinaria del 1960, è costituita come segue:

Bigi dott. ing. Augusto, ispettore generale tecnico Ministero poste e telecomunicazioni, presidente.

Petti dott. ing. Angelo, ispettore tecnico Ministero poste e telecomunicazioni, membro;

Colombo prof. Dario, membro per la lingua inglese;

Franceschi prof. Alvaro, membro per la geografia;

Mariani Carlo, ten. comm. del Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea Mario, perito principale, del Ministero delle poste e telecomunicazioni, membro supplente.

Funge da segretario della Commissione il segretario aggiunto Alvaro Manente del Servizio XI Radio, Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposta per ogni seduta, il gettone di presenza, previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa sarà imputata al cap. 40 art. 1 del bilancio passivo dell'esercizio 1960-1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1960
Registro n. 40 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100. — GIANNELLI

(6312)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato), concorso indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1960, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 9 aprile 1960, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28, 29 ottobre 1960, alle ore 7,30, presso l'Istituto odontoiatrico « George Eastman », in viale Regina Elena n. 287/*b*.

(6388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2485 in data 23 maggio 1960, col quale è stato bandito il concorso, per titoli, per l'attribuzione del posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Caselle Lurani (Capo consorzio), Marudo, Valera Fratta;

Visto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 58 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le lettere dell'Ordine dei medici di Milano in data 20 luglio 1960 e dell'assemblea del Consorzio ostetrico Caselle Lurani, Marudo, Valera Fratta in data 20 giugno 1960, relative alle designazioni previste dall'art. 50, lettera *b*), del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la lettera n. 5304 in data 12 settembre 1960 della prefettura di Milano;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per l'attribuzione del posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Caselle Lurani, Marudo, Valera Fratta, è così costituita:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Bellino dott. Mario, ispettore generale medico;

Goisis prof. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale di Lodi;

Miraglia prof. Ferruccio, primario ostetrico dell'Ospedale di Vimercate;

Negretti Carla, ostetrica condotta di Sant'Angelo Lodigiano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dott. Michele Barile.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 26 settembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(6314)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.